

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Pretore di Treviglio Gianni Pavan, Cesare Frigerio, Santo De Giorgi, Gabriele Chiari, Pasquale Carsana, Rosolino Adomi, Celestino Ronchi, Mauro Sanchini, Gabriele Filippini e Fausto Testa, tutti dipendenti delle Ferrovie dello Stato s.p.a., convenivano in giudizio questo ente chiedendo che fosse accertato il loro diritto ad essere inquadrati, in forza delle mansioni di "capo turno posto pilota", svolte presso la stazione elettrica pilota di Treviglio, nell'area IV, profilo professionale di tecnico qualificato, stante la non correttezza dell'inquadramento in atto nell'area III, 6° livello stipendiale, profilo di primo tecnico della manutenzione.

La società convenuta resisteva alla domanda, che era accolta dal Pretore con decorrenza dalla data di entrata, in vigore del c.c.n.l. 1990/1992.

A seguito di appello dell'azienda, la sentenza era riformata dal Tribunale di Bergamo che riteneva infondata la domanda dei lavoratori.

Ricordava che il c.c.n.l. 18 luglio 1990 per gli anni 1990/1992 aveva completamente ridisegnato i criteri di classificazione del personale, con la previsione di una scala classificatoria articolata in cinque aree funzionali e in livelli stipendiali e categorie. In attesa che un'apposita commissione paritetica ridefinisse i profili professionali nell'ambito dei vari settori e ne determinasse le declaratorie, erano rimasti provvisoriamente in vigore i profili e le declaratorie di cui al d.m. 14 maggio 1985 n. 1085, il quale riconduceva le mansioni di capo turno posto pilota al profilo di tecnico, 5ª categoria stipendiale, profilo che, ai sensi dell'allegato 4 del c.c.n.l. 1990/1992, rientrava nell'area II-operatori specializzati. Nel corso del 1991, e conformemente a quanto previsto dall'art. 32 del medesimo contratto, erano intervenuti specifici accordi con le organizzazioni sindacali, in virtù dei quali era stata prevista la "valorizzazione" dei capi turno posto pilota, mediante collegamento delle loro mansioni al nuovo profilo di "primo tecnico della manutenzione", area III-tecnici, 6° livello stipendiale.

Ciò premesso, il Tribunale rilevava che i ricorrenti non avevano dedotto di avere svolto mansioni diverse e superiori rispetto a quelle per cui la contrattazione, con espressa previsione, aveva stabilito l'inquadramento effettivamente loro riconosciuto dall'azienda. In sostanza quindi la loro domanda era fondata non sull'art. 2103 c.c., ma su una contestazione della congruità dell'inquadramento previsto dalla pattuizione collettiva relativa al loro profilo, mediante un raffronto diretto tra le mansioni svolte e le declaratorie dell'area III e IV. La stessa domanda, in quanto basata su un sindacato nel merito delle scelte operate dai contraenti collettivi, non poteva ritenersi giuridicamente fondata e suscettibile di accoglimento.

I lavoratori sopra indicati, eccettuati Celestino Ronchi e Gabriele Filippini, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Le Ferrovie dello Stato resistono con controricorso.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., erronea interpretazione della normativa di cui all'allegato n. 4, declaratoria delle aree del c.c.n.l. 1990/1992, omessa e comunque erronea e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo. Premesso che la loro domanda fin dall'inizio conteneva la richiesta di applicazione dell'art. 2103c.c., in relazione a mansioni svolte per periodi di gran lunga superiori a quello di tre mesi previsto da detta norma sostengono che la sentenza impugnata erroneamente abbia negato la correttezza del procedimento seguito dal giudice di primo grado, che non aveva sindacato la razionalità dell'assetto di interessi concordato in sede di autonomia collettiva, ma aveva valutato le mansioni in questione in relazione ai profili contrattualmente ascritti all'area IV.

Con il secondo motivo i ricorrenti reiterano le suindicate censure, lamentando che il giudice "a quo" abbia apoditticamente assunto le ragioni della società appellante, trascurando di fare riferimento alla normativa contrattuale

applicabile e, precisamente, alle declaratorie e profili professionali dell'area III - tecnici e dell'area IV - tecnici qualificati.

I ricorrenti non censurano la ricognizione operata dal giudice d'appello circa le previsioni della contrattazione collettiva in merito alla classificazione delle mansioni di "capo turno posto pilota" (inquadramento provvisorio nell'area II e successivo collegamento al nuovo profilo di "primo tecnico della manutenzione", inquadrato nell'area III-tecnici, 6° livello stipendiale), né il rilievo del medesimo giudice, secondo cui essi non avevano inteso fare valere in giudizio una difformità o eccedenza delle loro mansioni rispetto a quelle tipiche del capo turno posto pilota. Essi insistono nel sostenere che le loro mansioni dovrebbero essere valutate in relazione alle declaratorie ai profili professionali di carattere generale del contratto collettivo.

Il ricorso deve quindi ritenersi privo di fondamento giuridico.

Questa Corte, infatti, ha avuto modo di precisare che le posizioni lavorative direttamente classificate dalla norma contrattuale collettiva possono inquadarsi solo nelle categorie da questa individuate; tale principio trova applicazione anche quando, a seguito di ristrutturazioni o modifiche di portata generale dell'organizzazione del lavoro, vengano introdotte nuove qualifiche, alla cui classificazione le parti procedano in base ad una procedura prevista nel contratto collettivo, con determinazioni che hanno lo stesso valore normativo delle disposizioni contrattuali "originarie" (cfr. Cass. 17 gennaio 1986 n. 317, 17 dicembre 1998 n. 12639 e 28 agosto 2000 n. 11255). D'altronde, la preminenza delle disposizioni contrattuali più specifiche in materia di classificazione del personale, rispetto alle formulazioni di carattere generale, trova conferma anche nell'affermazione giurisprudenziale - rilevante quando, diversamente che nella specie, una determinata mansione non sia direttamente riconducibile ad uno specifico profilo professionale previsto dal contratto collettivo -, secondo cui, in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove (Cass. 18 novembre 1997 n. 11461 e 23 giugno 2000 n. 8578).

Poiché, dunque, i ricorrenti fanno riferimento, implicitamente, a un principio di diritto non corretto, mentre il giudice di merito ha fatto applicazione di corretti principi giuridici, il ricorso deve essere rigettato.

Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

## **PER QUESTI MOTIVI**

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.